

REGOLAMENTO ATTIVITA' DI EROGAZIONE LIBERALE

BENE BANCA, in considerazione della sua natura di Banca di Credito Cooperativo con finalità mutualistiche intende promuovere e sostenere, direttamente o indirettamente, iniziative e attività di natura culturale, sociale, sportiva, o di altro genere, idonee a favorire la formazione e la crescita morale, culturale, intellettuale e fisica delle comunità che vivono e operano nel territorio di competenza della Banca.

Art. 1

Il Consiglio di Amministrazione di BENE BANCA può erogare contributi a favore dei seguenti soggetti:

- associazioni di volontariato;
- associazioni sportive;
- associazioni culturali;
- enti morali;
- enti di beneficenza;
- fondazioni;
- onlus;
- enti pubblici e istituzioni;
- comitati ed organizzazioni varie aventi finalità di sviluppo delle realtà socio-economiche del territorio e delle comunità locali, di valorizzazione e tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico nonché delle tradizioni locali.

Art. 2

Tale attività viene realizzata tramite erogazioni liberali concesse dalla Banca.

Le richieste di contributo dovranno essere presentate utilizzando il modello scaricabile dal sito Internet della Banca, nonché disponibile presso le filiali della stessa.

Le richieste pervenute vengono esaminate dalla filiale di competenza che esegue una breve istruttoria, indicando il parere sull'accoglimento/rifiuto della richiesta stessa e l'importo ritenuto congruo per l'erogazione.

Le richieste e l'istruttoria di cui sopra vengono trasmesse all'Ufficio Segreteria, che ne verifica la regolarità formale, la coerenza con le previsioni statutarie e regolamentari della Banca, nonché la rispondenza e compatibilità con i programmi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

L'Ufficio Segreteria può richiedere la documentazione integrativa che ritenga necessaria alla migliore comprensione delle relative finalità. Completato l'esame, le domande vengono sottoposte alla Direzione Generale, che ne valuta il contenuto, le finalità e la coerenza tra la domanda di erogazione e le previsioni statutarie e regolamentari, formulando la proposta da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per la relativa delibera.

Art. 3

L'attività di erogazione dovrà tenere conto del carattere localistico della Banca e pertanto sarà indirizzata ai soggetti operanti nel territorio di competenza della stessa.

Sono escluse:

- le imprese aventi qualsiasi forma giuridica;
- gli enti e le organizzazioni dai cui statuti, in vigore al momento della richiesta, non si evinca l'effettiva assenza di finalità di lucro;
- organizzazioni sindacali e di patronato, partiti e movimenti politici.

REGOLAMENTO ATTIVITA' DI EROGAZIONE LIBERALE

(Gli interventi a favore di enti pubblici o loro articolazioni non debbono, di norma, costituire forme di supplenza o di surrogazione dei medesimi nella attuazione dei normali compiti istituzionali di ordinaria amministrazione.)

Art. 4

La Banca prende in esame solo le richieste delle quali sia possibile individuare il contenuto, i soggetti coinvolti, le finalità delle stesse e riscontrare la completezza della documentazione fornita.

Art. 5

L'eventuale reiterazione di interventi nei confronti di uno stesso destinatario non può in nessun caso costituire in capo al medesimo diritti di sorta circa una ulteriore concessione di erogazioni negli esercizi successivi. Non verranno prese in considerazione richieste di durata pluriennale.

Art. 6

L'erogazione viene concessa nei limiti del Fondo di Beneficenza, il cui importo viene deliberato annualmente dall'Assemblea dei Soci in sede di destinazione dell'utile di esercizio, nonché secondo le linee stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Nell'acquisizione e nel trattamento dei dati relativi ai richiedenti, la Banca opera nel rispetto della legislazione in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha facoltà di effettuare controlli e verifiche in merito all'impiego dei fondi erogati ed utilizzati rispetto alle richieste inoltrate.

Art. 9

Le determinazioni, positive o negative, sulle richieste di erogazione sono comunicate agli interessati entro 30 giorni dalla loro adozione.

Il versamento della somma concessa viene effettuato con bonifico bancario sul conto corrente rispondente alle coordinate bancarie indicate dal beneficiario.

Art. 10

Il presente regolamento è entrato in vigore dal 1° ottobre 2023.

Art. 11

Il presente Regolamento è reso pubblico mediante:

- a) pubblicazione sul sito internet della Banca;
- b) consegna o invio a chiunque ne faccia richiesta;
- c) ogni altra modalità stabilita dal Consiglio di amministrazione.